

Il Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria, Avv. Andrea Porcelli, ha pronunciato il seguente

PROVVEDIMENTO

nel Procedimento rubricato al n. 34s/2017 a carico di Nicolò Caponi, tessera n. 142195, circolo di appartenenza "Pavoniere", relativo a quanto occorso in data 8.7.2017 sul percorso del Cosmopolitan Golf & Country Club in occasione della gara BMW GOLF CUP 2017 – POLICAR VITTORIA.

Premesso che

- in data 23.7.2017 Massimo Pugliese, Segretario Sportivo del Cosmopolitan Golf & Country Club, trasmetteva alla Segreteria Organi di Giustizia un rapporto informativo corredato dalle dichiarazioni scritte di Marco Cecchi, Jacopo Giorgi e Nicolò Caponi, componenti del flight interessato, col quale si comunicava che, in occasione della competizione BMW GOLF CUP 2017 – POLICAR VITTORIA, Nicolò Caponi avrebbe commesso un "presunto" illecito sportivo, consistente – lo si ricava, peraltro, solo dalla lettura della dichiarazione di Marco Cecchi, marcatore dell'incolpato – nell'aver consegnato lo score – la circostanza è stata ricostruita a posteriori da Marco Cecchi sulla base dei propri ricordi – con il risultato di una buca (la 2) difforme dal vero (4, anziché 5), dopo avere indotto il marcatore a modificare tale risultato prima della sottoscrizione della carta e della sua consegna in segreteria;
- la Segreteria Organi di Giustizia apriva un Procedimento a carico di Nicolò Caponi, rubricandolo al n. 34s/2017, e trasmetteva gli atti al sottoscritto Giudice Sportivo;

considerato che

- la dichiarazione di Marco Cecchi è sostanzialmente smentita da quanto affermato da Jacopo Giorgi, terzo componente del team, giocatore di ottimo livello (Hcp EGA 6,2), che, pur non ricordando la specifica circostanza, per ragioni dovute ad una "sfida spaghetto", rammenta "*benissimo di aver contato un "meno 2 lordo" al Caponi sulle prime nove, con 2 birdie e tutti par*";
- esso Jacopo Giorgi riferisce di un comportamento antisportivo posto in essere da Marco Cecchi nelle ultime buche della competizione;
- Nicolò Caponi, anch'egli giocatore di ottimo livello (Hcp EGA 3,7) ha puntualmente ricostruito la propria buca 2 ("*drive, ferro 7, 2 put per un totale di 4 colpi*"), lamentando il comportamento antisportivo assunto da Marco Cecchi nelle ultime buche;

tutto ciò premesso e considerato,

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale,

RITIENE

che gli elementi probatori forniti siano assolutamente insufficienti a fondare una qualsiasi ipotesi di illecito sportivo a carico di Nicolò Caponi.

SOTTOLINEA

che Nicolò Caponi, suo malgrado, non è nuovo a episodi del genere, essendo stato sanzionato, per questione analoga, da questo Giudice Sportivo con decreto del 7.10.2016;

RACCOMANDA

a Nicolò Caponi di porre maggiore attenzione in occasione delle gare, al fine di evitare di consegnare score con risultati inferiori a quelli ottenuti e ingenerare, conseguentemente, il sospetto che, dietro l'apparente atteggiamento di superficialità, si nasconda la precisa volontà di commettere illeciti sportivi;

RACCOMANDA

a Marco Cecchi, oltre alla tenuta, per il futuro, di un comportamento consono alla situazione e, comunque, sportivo, una più tempestiva presenza di spirito, onde evitare che episodi astrattamente punibili possano andare esenti da sanzione.

P.Q.M.

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale, pur richiamando gli interessati ad attenersi alle superiori raccomandazioni, dichiara il non luogo a procedere nei confronti del tesserato Nicolò Caponi e

DISPONE

l'archiviazione del Procedimento n. 34s/2017.

Pisa, 2 agosto 2017.

Il Giudice Sportivo Territoriale

per la Toscana e l'Umbria

Avv. Andrea Porcelli